

II

(Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità)

CONSIGLIO

DIRETTIVA DEL CONSIGLIO

dell'11 aprile 1988

che modifica la direttiva 85/3/CEE relativa ai pesi, alle dimensioni e a certe altre caratteristiche tecniche di taluni veicoli stradali

(88/218/CEE)

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 75,

vista la proposta della Commissione ⁽¹⁾,

visto il parere del Parlamento europeo ⁽²⁾,

visto il parere del Comitato economico e sociale ⁽³⁾,

considerando che la direttiva 85/3/CEE ⁽⁴⁾ prescrive una larghezza massima autorizzata di 2 500 mm per tutti i veicoli;

considerando che per i trasporti a condizioni di temperatura controllata devono essere utilizzati veicoli speciali muniti di pareti isolate;

considerando che è necessario uno spazio interno supplementare per la circolazione dell'aria e per evitare che il carico tocchi le pareti; che nell'attuale stato della tecnologia dell'isolamento le pareti devono avere uno spessore non inferiore a 45 mm; che è pertanto impossibile impiegare efficientemente palette normalizzate di dimensioni 1 200 × 800 mm, e conformarsi nel contempo alla larghezza massima autorizzata di 2 500 mm;

considerando che è pertanto opportuno aumentare, unicamente per la categoria dei «veicoli frigoriferi», la larghezza massima autorizzata di 2 500 mm stabilita nella direttiva 85/3/CEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

La direttiva 85/3/CEE è modificata come segue:

1) all'articolo 2, dopo il quarto trattino è inserito il trattino seguente:

« — «veicolo frigorifero a parete spessa», qualsiasi veicolo le cui sovrastrutture fisse o mobili siano

specialmente attrezzate per il trasporto di merci a temperatura controllata, conformemente alle classi B, C, E e F dell'accordo del 1° settembre 1970 riguardante i trasporti internazionali di derrate deperibili e le attrezzature speciali da impiegare per tali trasporti (ATP), in cui lo spessore di ciascuna della parteti laterali, compreso l'isolamento, sia almeno pari a 45 mm; »

2) il testo del punto 1.2 dell'allegato I è sostituito dal testo seguente:

• 1.2 Larghezza massima:

- | | |
|--|--------|
| a) tutti i veicoli | 2,50 m |
| b) sovrastrutture frigorifere
veicoli frigoriferi a parete spessa | 2,60 m |

Articolo 2

Gli Stati membri prendono le misure necessarie per conformarsi alla presente direttiva al più tardi il 1° gennaio 1989. Essi ne informano immediatamente la Commissione.

Articolo 3

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Lussemburgo, addì 11 aprile 1988.

Per il Consiglio

Il Presidente

H. RIESENHUBER

⁽¹⁾ GU n. C 148 del 6. 6. 1987, pag. 10.

⁽²⁾ GU n. C 305 del 16. 11. 1987, pag. 152.

⁽³⁾ GU n. C 319 del 30. 11. 1987, pag. 25.

⁽⁴⁾ GU n. L 2 del 3. 1. 1985, pag. 14.